

Deduce che non è stato rintracciabile fra gli atti trasmessi al TDL il faldone di cui al verbale di sequestro 9.11.04 ore 16,30 (atto favorevole all'indagato), in particolare trattasi del faldone descritto come grigio e bianco con scritta "Gangemi" e con sottocartelle e quindi chiede l'inefficacia della misura.

Nulla osserva sulla produzione del P.M. in questa sede.

"contesto gli addebiti, in particolare mi sembra contraddittorio e non rispondente ai fatti che mi si accusi di aver ispirato una campagna denigrativa contro magistrati per conto della criminalità organizzata a partire dal 2001 quando ho esercitato il mio diritto di difesa nel processo che mi vedeva imputato per associazione a delinquere per 10 anni.

Mi occupo di politica da quando avevo 14 anni e lo faccio tutt'ora nonostante sia detenuto da circa un anno e non per guadagno personale tanto è che ho avuto un tenore di vita contenuto, ma per il bene comune, ho ricoperto cariche pubbliche ininterrottamente dal '71 al '92 nel consiglio comunale di Reggio

Calabria dapprima con il MSI poi con la Social Democrazia. Eletto nel '90 a Consigliere Regionale ero pronto a dimettermi e mi sono dimesso nel 92 per potermi candidare alle politiche. Nel 92 fui eletto al Parlamento fino al 94 e proprio perchè faccio politica non per guadagno ho rinunciato alla pensione di parlamentare.

Devo rilevare come dalle dichiarazioni in questo procedimento del dr. Macrì emerge già un personale convincimento e teorema dello stesso della mia responsabilità, che già emergeva per i fatti del 93 – diversi da quelli del processo Olimpia, per i quali chiese l'autorizzazione a procedere poi continuò con processo Olimpia con tale convincimento. Come ho già detto nei precedenti verbali di dibattimento che produco e a cui mi riporto nelle dichiarazioni l'idea del dr. Macrì sulla mia aveva finito per condizionare le dichiarazioni di Lauro e Barreca – collaboratori di giustizia Prodotta La rassegna stampa è stata prodotta in quel dibattimento: Rileva ancora che il

“Dibattito” che esisteva nel 95 non parlò mai di me né della mia attività di denuncia. Non ha valore indiziante il fatto che siano stati rinvenuti documenti presso il mio studio e la sede del “Dibattito”, essendo documenti pubblici e difensivi, tra cui l’ispezione Nardi, e per ciò che riguarda quelli da me prodotti nel processo “Olimpia” erano pubblici perché atti del dibattimento già nel 2000.

Tra l’altro rilevo l’illogicità di indicare in me la necessità di servirmi del “Dibattito” tenuto conto che, come emerge dagli atti, avevo rapporti stretti con ambienti ben più influenti a livello nazionale e avrei in ipotesi potuto attrarre testate affermate a livello nazionale per conseguire gli scopi che mi si contestano. Contraddittorio appare in contestazione, inoltre, che il “Dibattito” si scagli contro dei P. M. che già dal 2001 non facevano più parte della DDA di Reggio Calabria e non nei confronti di magistrati componenti della DDA che avevano 6 / 7 anni davanti a loro di attività di indagine da svolgere. Dagli atti emerge (conv. 22 marzo 2001, 23/3/01, 22/2/01) come il Gangemi abbia contatti e

prenda le difese sul proprio giornale con soggetti indagati e poi assolti su indagini dei PM Cisterna, Pennini, Mollace e nonché imputati davanti alla dr.ssa Grasso ed in particolare Guarnaccia,, Ruggero contatti con il Partitico, prosciolti al processo SANITOPOLI e contatti con magistrati e componenti del Ross, su cui confrontare le pagg. 1670 e seguenti della richiesta di misura; ciò emerge dalle dichiarazioni del dr. Cisterna e del dr. Macrì.

Dalle dichiarazioni del dr. Cisterna emerge che lo stesso ritenga che siano i propri colleghi a fornire informazioni al Gangemi, tra l'altro dalle dichiarazioni del dr. Macrì emerge che la campagna di delegittimazione della DDA o comunque i contrasti interni alla DDA di Reggio risalgono già al '93. Emerge dagli atti pure una contiguità fra il dr. Boemi e Gangemi – Direttore del “Dibattito” dalle dichiarazioni del Pollichieni, 5/3/02, da quelle di Cisterna – pag. 1830 della richiesta, del Macrì a pag. 1906; del Mollace pag. 1919, inoltre da questo indicato a pag. 1765 dallo stesso Boemi, che riferisce come tutti i colleghi pensassero che fosse lui a dare

informazioni al Gangemi. In primo luogo poi appare illogico una mia volontà di colpire il dr. Greco nel 2001, dato che lo stesso già mi aveva giudicato nel 2000. Emerge poi da vari dati come io abbia voluto una spedita celebrazione del processo in Corte d'Assise, presieduta dal dr. Greco; nulla ho fatto per ostacolare la sua applicazione dal '96 al 2000; ho rinunciato a termini a difesa ed a 45 testimoni a difesa tra cui Viola, su invito fuori udienza dello stesso dr. Greco e interpretai tale richiesta una possibile

Ho ricercato e reperito dall'80 al '92 tutte le dichiarazioni pubbliche fatte dal dr. Macrì. Da un confronto tra tali dichiarazioni e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia emerge come questi ripetevano talvolta anche le stesse parole. Ritrovai irregolarità e falsi negli atti poste in quel mio processo a mio carico feci denunce alla Procura di Reggio Calabria e di Messina, che produco.

In particolare richiamo la denuncia del '96 nei confronti del collaboratore Lauro, nonché Di copertura

delle responsabilità dello stesso da parte dei magistrati inquirenti e feci una sollecitazione alla Procura Generale per indagare su questo su Lauro. La mia denuncia fu stranamente archiviata come da documenti che produco.

Vi è prova da quanto produco che il mio diritto di difesa è stato esercitato legittimamente contro i collaboratori di giustizia..... mendaci (fra l'altro ci sono condanne passate in giudicato per calunnia su Barreca e Lauro) e magistrati.

Denunciai anche Boemi (produco documentazione a riguardo), denunciai anche Il GIP dr. Russo – come da documentazione che produco. Nel 95 il TDL ha ritenuto non credibili ma concertate le dichiarazioni di Barreca e Lauro.

Tutto ciò dimostra che la mia attività di denuncia dei magistrati di Reggio Calabria è di molto anteriore al 2001 e collegata alla mia difesa nel processo Assoluzione.

Dal verbale delle informazioni assunte dai dr Greco e Grasso emerge che non siano stati condizionati dal “Dibattito”. Dalla prima denuncia fatta dalla dr. Grasso al Gangemi la stessa indica

come causale le due condanne subite da parte della dr. Grasso del dr. Gangemi. Dalle dichiarazioni dr. Cisterna, Boemi, Macri emerge che gli stessi non si siano sentiti condizionati dal “Dibattito” e l’inesistenza di contrasti interni dal 97 in poi.

Riguardo ai miei rapporti col Gangemi – direttore del “Dibattito” – l’ho conosciuto dall’85 e l’ho frequentato nel 92 per la sua elezione nel consiglio comunale di Reggio Calabria e dei suoi incarichi istituzionali, l’ho perso di vista dal 92 non avendo più lo stesso fatto politica.

L’ho rincontrato nel 2000 per una cortesia del suo difensore l’ho difeso in ... udienza in cui era imputato.

Non ho frequentato il Gangemi prima del 2000.

Da allora il mio rapporto con il Gangemi è stato squisitamente professionale. L’elemento posto a mio carico del diradarsi dei rapporti con il Gangemi è invece elemento neutro perché il Gangemi era spesso querelato da uomini politici miei conoscenti, pertanto mi era difficile assicurare la sua difesa. Prova della natura professionale di tale rapporto con il Gangemi è nelle prime

conversazioni captate relative all'ordinanza di applicazione di misura cautelare di diffamazione. A mio riguardo l'inizio delle indagini è da ritenersi nelle denunce del dr. Macrì e dalla opposizione alla richiesta di archiviazione (dr. Gasso).

Viene sospeso il presente procedimento alle ore 12,32

Riprende alle ore 15,15

Deposito inoltre documentazione da cui si evince l'esistenza di un rapporto professionale tra me e Gangemi. Io stesso appresi di essere stato oggetto in via indiretta delle denunce di Macrì e della Grasso proprio tramite l'attività di difesa che svolgevo assieme al Gangemi in tale ottica si spiegano le conversazione del 10/10/2002, 31/10/2002 e tutte quelle relative all'applicazione di misura al Gangemi ed in particolare quella del 22/1/2001 unitamente all'Avv. Nardo, tra l'altro io consigliai al Gangemi di evitare eccessi e di confidare nel buon esito del Tribunale della Libertà. Poiché comunque ero stato

chiamato in causa sulle sopraindicate denunce dissi al Gangemi
..... Che non era più opportuno essere il suo
difensore.

Dalle intercettazioni in atti emerge poi che fu il Gangemi sempre
a contattarmi e quando io lo chiamavo è sempre perché lui mi
aveva cercato.

L'oggetto principale delle conversazioni sono le vicende
giudiziarie del Gangemi, né possono essere valutate le
intercettazioni dalle quali emerge che io non sono allo scuro
dell'indicato disegno di delegittimazione dei Magistrati e non
può spiegare tale fatto una favorevole con una mia conoscenza
della indagine precedente. Il Gangemi è a conoscenza delle
indagini dal 19.10.2002. In particolare non possono essere
spiegate in tale ottica le precedenti conversazioni del 22.5.02 e
10.10.02. Dalla complessiva valutazione delle intercettazioni si
desume che il Gangemi avesse delle fonti ----- .
Abbiamo rapporti telefonici tra il Gangemi e ad esempio l'avv.
Colonna dal 21.02.02 come si evince dalla pagina 1704 e

seguenti della richiesta d'ordinanza o ancora le conversazioni con l'On Napoli e contatti epistolari con alcuni parlamentari come si evince dalle pagine 1672 e seguenti.

In ordine ai rapporti con l'avv. De Stefano questi come emerge dalle intercettazioni nelle quali tra l'altro in contrasto con l'assunto accusatorio non si parla mai né del Dibattito né di un Magistrato.

L'avv. De Stefano sebbene sia stato condannato è per me un affermato professionista e lo era anche prima della condanna negli ambienti giudiziari italiani.

Riguardo ai rapporti con gli altri indagati non conosco Colonna se non in fotografia. Conosco superficialmente Partitico perché so che è professore ed imputato nel processo Sanitopoli, nel quale difendevo un coimputato. Non ho alcun rapporto con l'Avv. Gangemi se non perché cugino del Gangemi, per sporadici rapporti professionali. Conosco Maticena ma non ho mai intrattenuto nessun rapporto. Addirittura nel 1994 fummo candidati sovrapposti nello stesso Collegio. rassegno a questo

Tribunale l'elenco delle persone con le quali ho conversato nelle intercettazioni che sono in atti e non mi spiego come io possa essere indicato come referente attuale della cosca de Stefano.

Riguardo i miei rapporti con Saraceno a **Cariago** tra l'altro assolutamente episodici devo rilevare come queste due persone non siano in alcun modo riconducibili alla cosca de Stefano e come all'oggetto delle nostre conversazioni fosse riconducibile solo alla mia attività politica e professionale.

Non ho mai cercato di influenzare la decisione di processi sul punto da una parte con con tale Pezzano del 7.1.03 se la si rilegge è di tutt'altro tenore. Illogici o forzati sono poi i riferimenti indicati dall'accusa per individuare in processo che dovrebbe essere oggetto della conversazione.

Riguardo alla intercettazione "li bombardiamo a" questa se letta nella sua interezza non ha valenza indiziante. Mentre poi la conversazione relativa alle ricusazione dell'On Maticena (sino alle 17,00)

La difesa eccepisce l'inutilizzabilità delle conversazioni c/o lo studio del ricorrente per motivazione del decreto 19.3.02, tenuto conto che questo è pur sempre luogo di privata dimora e che dagli atti emergeva (v. inter 26.2.02 e 19.3.02 e febbraio 2001) l'esistenza di un rapporto professionale tra il Gangemi ed il Romeo negato invece dal GIP, che motiva espressamente su tale punto, altresì eccepisce l'inutilizzabilità delle conversazioni tra ricorrente il proprio difensore o clienti, in particolare Tommasini, Cutrupi, Valentino e Zoccali perché aventi ad oggetto fatti relativi al mandato difensivo.

La difesa eccepisce l'incompetenza del GIP di Catanzaro in ordine al capo a) della contestazione tenuto che è indicato come parte offesa il dr. Macrì della Procura nazionale antimafia e quindi competente è alternativamente competente o il GIP c/o il Tribunale di Reggio Calabria o quello di Roma nonché la nullità dell'ordinanza per genericità dei fatti contestati e violazione dell'art. 292 c.p.p. lett. B, c, c bis, 2 ter anche in relazione alle dichiarazioni